

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Camonica

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA: 23 giugno 2015

COMUNITA' MONTANA

PROFESSIONISTI INCARICATI:

UFFICIO DI PIANO

Il Direttore Servizio Foreste e Bonifica Montana
dott.for. Gian Battista Sangalli

Lucia Mondini dottore forestale
Giovanni Manfrini dottore forestale
Adriano Pasini dottore forestale
Contardo Crotti dottore agronomo

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Camonica

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sommario

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 3

1. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE..... 3

2. RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE..... 5

3. RELAZIONI CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO10

4. DEROGHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/200723

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Art. 1 – Periodo di validità

Il Piano di Indirizzo Forestale (di seguito PIF) della Comunità Montana Valle Camonica ha durata quindicennale.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

Le presenti NTA si applicano alla superficie forestale ricadente nel territorio di competenza amministrativa della Comunità Montana Valle Camonica. La superficie forestale è costituita dai "boschi "ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008 ed é individuata nella cartografia di Piano. Sono escluse le superfici boscate ricomprese nei limiti amministrativi del Parco dell'Adamello.

Art. 3 - Ambiti inclusi: individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei

Il P.I.F. individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della L.R. 31/2008 e li classifica sulle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tavola "Carta dei tipi forestali", redatta sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.

Art. 4 – Ambiti esclusi

Le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani, sia pubblici che privati, gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione della biomassa legnosa, i filari arborei, gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di Alberi di Natale, i frutteti (esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura) e le formazioni vegetali irrilevanti sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente piano ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008.

Art. 5 – Gestione del Piano

In fase di gestione il Piano può essere sottoposto alle procedure di aggiornamento definite sulla base della nota regionale n. 0204030 del 27.05.2015;

5.1 Rettifiche: correzioni tecniche, senza discrezionalità politica, quali quelle legate a meri errori materiali (es. perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) o ad adeguamenti per modifiche normative (es.: modifica della definizione di bosco) o per cambi di destinazione d'uso (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del

bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.), nonché l'inserimento nel PIF di previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC. Le rettifiche, che sono escluse da VAS e VIC, sono approvate con Determinazione Dirigenziale della Comunità Montana e vanno comunicate alla Provincia, nonché periodicamente a Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici.

5.2 Modifiche: correzioni minori, esplicitamente indicate dal PIF stesso, ma che costituiscono scelte discrezionali e come tali approvate con provvedimento dell'Organo politico dell'ente forestale che ha redatto il PIF (es. inserimento di altre strade già esistenti nel piano V.A.S.P.). La Comunità Montana, con apposita deliberazione dell'Assemblea analiticamente motivata, procede all'approvazione delle modifiche. Questi cambiamenti vanno comunicati a Provincia e Regione, che esprimerà un parere, normalmente con lettera (salvo casi motivati); comprendono solo cambiamenti che non richiedono procedure di VAS o VIC, oppure cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC e conclusisi con l'esclusione dalla procedura;

5.3 Varianti: tutti gli altri cambiamenti, che dovranno essere approvati dalla Provincia competente previo parere regionale, che sarà emesso con decreto. Sono compresi tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a VAS, nonché i cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC e conclusisi con la necessità di assoggettamento alla procedura di VAS o VIC.

La procedura di variante segue l'iter previsto per l'approvazione del PIF.

Art. 6 – Strumenti per la gestione del Piano

Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF la Comunità Montana attraverso i propri uffici si fa carico di:

a) raccogliere ed elaborare i dati attinenti al sistema forestale che abbiano ricadute sul piano territoriale e ambientale (interventi di sistemazione, di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate; interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; monitoraggio delle trasformazioni indotte dagli strumenti di pianificazione e dai piani di settore -viabilità, cave, ecc.-);

b) raccordare le proprie attività con il Sistema Informativo Territoriale della Provincia e garantire servizi a favore degli Enti locali e dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione del patrimonio forestale e ambientale, assicurando la gestione delle informazioni.

2. RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 7 –Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e criteri provinciali redazione PIF

Il presente PIF è redatto in coerenza con gli indirizzi e i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con d.C.P. n. 2 del 13 gennaio 2014.

In forza dell'art. 48, comma 2, della l.r. 31/2008, nonché dell'art. 16 "Progetti strategici" delle NTA del PTCP, il PIF assume la valenza di specifico piano di settore del PTCP stesso.

Il PIF è stato redatto in coerenza anche con i criteri di cui al D.Lgs 42/2004 e risponde ai dettati della D.C.P. n. 42 del 27 settembre 2010 "*Criteri provinciali per l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane e dei Parchi in Provincia di Brescia"*.

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi effettuata dal PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale specie per quanto attiene alla possibilità di evidenziare i dissesti nel settore forestale e di proporre opportune linee di intervento in ordine alla individuazione degli ambiti destinati all'agricoltura.

Art.8 – Rapporti con la pianificazione comunale

Il comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, sottolinea che le delimitazioni delle superfici a bosco di cui alla Tavola "Carta dei tipi forestali", la valenza paesaggistica delle aree boscate e le limitazioni e prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale.
II piano delle regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare «rettifiche, precisazioni e miglioramenti» alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello provinciale a quella comunale.
I PGT dovranno rilevare, a un'adeguata scala di dettaglio, gli ambiti boscati e gli altri elementi individuati dal PIF e rendere conto, anche nell'ambito della VAS, delle eventuali definizioni in contrasto con le sue indicazioni.

In sede di redazione dei PGT e di variante o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali le individuazioni, anche cartografiche, di maggior dettaglio devono essere supportate da un parere tecnico obbligatorio e vincolante della Comunità Montana di Valle Camonica e sono ricomprese tra le rettifiche di cui al precedente art. 5.1.

Il PIF concorre alla definizione del "Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" che sono parte integrante del Documento di Piano del PGT.

Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattati alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti del titolo III delle presenti NTA.

Art. 9 –Rapporti con Piano Cave Provinciale

Ai sensi della d.G.R. 675/ 2005 "Approvazione dei criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" (D.Lgs 227/2001, art. 4 e l.r. 31/2008 art. 43), le opere di mitigazione o di rinverdimento, connesse alla realizzazione a regola d'arte delle opere per le quali si è richiesta la trasformazione del bosco, non possono essere considerate interventi compensativi.

Ad esempio, non possono rientrare fra gli interventi compensativi:

- le opere di sistemazione delle acque o delle terre legate alla realizzazione di viabilità, di sistemazioni idrauliche e di opere edilizie di qualsiasi tipo;
- i rinverdimenti di scarpate, piste da sci, cave, discariche ecc.

Pertanto gli interventi di compensazione relativi alla trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) previsti dal Piano Cave provinciale, non possono identificarsi con quelli di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della l.r. n. 14/98.

I soggetti interessati alla coltivazione di cava nella predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 della citata legge regionale n. 14/98 devono tener conto degli indirizzi del presente PIF relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

Art. 10 –Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

Gli atti istitutivi di PLIS assumono il PIF quale riferimento per la pianificazione e gestione delle formazioni boscate contenute nei propri ambiti.
Le modalità di pianificazione e gestione dei PLIS devono essere coerenti, per gli aspetti forestali, con i contenuti e le disposizioni del PIF.

Art. 11 – Rapporti con la pianificazione faunistico-venatoria

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, fornendo conoscenze e dati utili alla stesura del Piano Faunistico Venatorio (PFV) per quanto attiene alla caratterizzazione vegetazionale del territorio agro-silvo-pastorale.

Nel contempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio, finalizzato ad aumentare quantitativamente e qualitativamente la fauna selvatica, anche attraverso la definizione di specifici interventi per la valorizzazione faunistica del territorio.

Art. 12 – Pianificazione Assestamentale (PAF)

Nel territorio della Comunità Montana Valle Camonica, oggetto del presente PIF, sono presenti i seguenti Piani di Assestamento Forestale (PAF):

n.	PAF di proprietà comunali (banca dati CM marzo 2015)	VALIDITA'	
		DAL	AL
1	ANGOLO TERME	2003	2017
2	ARTOGNE	2005	2019
3	BERZO DEMO	2002	2016
4	BERZO INF.	1995	2009
5	BIENNO	1996	2010
6	BORNO	2004	2018
7	BRAONE	2006	2020
8	BRENO	2010	2024
9	CAPO DI PONTE	2003	2017
10	CEDEGOLO	2002	2016
11	CERVENO	2208	2022
12	CETO	2006	2020
13	CIVIDATE C.	2013	2027
14	CORTENO G.	2008	2023
15	DARFO B.T.	2010	2024
16	EDOLO	2002	2016
17	ESINE	1996	2010
18	GIANICO	2005	2019
19	INCUDINE	1996	2010
20	LOSINE	2008	2022
21	LOZIO	2011	2025
22	MALEGNO	1990	2004
23	MALONNO	2003	2017
24	MONNO	2006	2020
25	NIARDO	1995	2009
26	ONO S. PIETRO	2008	2022
27	OSSIMO	2002	2016
28	PAISCO LOVENO	2002	2016
29	PASPARDO	2003	2017
30	PIANCAMUNO		
31	PIANCOGNO	2004	2018
32	PONTE DI LEGNO	1993	2002
33	PRESTINE	2011	2025
34	SELLERO	2003	2017
35	SONICO	2014	2028
36	TEMU'	2007	2021
37	VEZZA D'OGLIO	2001	2015
38	VIONE	2005	2019
	PAF di altre proprietà		
39	E.R.S.A.F. - VAL GRIGNA	1984	1993
40	E.R.S.A.F. - LEGNOLI - Ono S. Pietro	2007	2021
41	E.R.S.A.F. - VAL DI SCALVE - Angolo Terme	2007	2021
42	SOCIETA' ANTICHI ORIGINARI DI PRESTINE	2013	2027
43	SOCIETA' AGRARIA FRAZIONISTI DI ASTRIO	2013	2027
44	SOCIETA' AGRARIA FRAZIONISTI DI PESCARZO	2013	2027
45	SOCIETA' AGRARIA FRAZIONISTI DI MAZZUNNO	2013	2027

Il PIF prevede la necessità di redigere le revisioni dei piani scaduti e di quelli che scadranno nel periodo di validità del PIF stesso, favorendo l'accorpamento pianificatorio sia dei PAF vigenti, con particolare riguardo agli ambiti territoriali definiti dai Consorzi Forestali, che delle piccole superfici boscate, con particolare riguardo alle proprietà collettive: es. Vicinie, Antichi originari, Società agrarie, ecc.

Art. 13 – Viabilità agro-silvo-pastorale VASP

Il PIF, in coerenza con le vigenti disposizioni normative, definisce tracciati di viabilità agro-silvo-pastorali (VASP) quelle strade, esistenti o di progetto, necessarie per la conduzione dei fondi agricoli e forestali e che rivestono funzioni di sicurezza, incolumità pubblica e di stabilità dei versanti.
Le strade agro-silvo-pastorali sono individuate dai Piani di Assestamento (PAF), dal Piano della VASP e dai PIF. Le strade individuate dai PAF e dal Piano VASP sono considerate a tutti gli effetti viabilità agro-silvo-pastorale del PIF.

Art. 14 – Rapporti con i piani di assestamento forestale (PAF) redatti precedentemente al PIF.

Per le superfici forestali assestate il cui piano è scaduto si fa riferimento ai modelli selvicolturali, al calcolo della ripresa e alle migliorie indicati dai piani di assestamento medesimi, fino a 10 anni dalla scadenza del piano o della sua revisione. Le eventuali deroghe alle NFR concesse dalla Giunta Regionale decadono immediatamente con la scadenza del piano, come previsto dall'art.44 del R.R.5/2007.

In fase di aggiornamento o revisione dei PAF scaduti e di nuova realizzazione, i contenuti assestamentali dovranno conformarsi agli indirizzi del presente Piano.

Art. 15 – Le Aree Natura 2000

Il PIF tiene conto nelle sue determinazioni della presenza dei SIC e ZPS IT 2040024" Da Monte Belvedere a Vallorda" , IT 2070017 " Valli di San Antonio " - IT 2060304 " Val di Scalve " - IT 2040044 " Parco Nazionale dello Stelvio " , IT2070301 " Foresta di Legnoli" , IT 2070303 "Val Grigna", IT 2060006 "Boschi del Giovetto di Paline" e definisce norme e indicazioni gestionali che confermano e rafforzano le indicazioni contenute nel Piano di gestione, nei documenti prodotti dal monitoraggio del SIC e nelle disposizioni normative che regolano la Zona di Protezione Speciale. Tali norme e indicazioni gestionali non determinano, né direttamente né indirettamente, effetti negativi sui beni e sulle ragioni che hanno motivato l'istituzione dei siti Natura 2000.
Il PIF, comprendendo all'interno del proprio perimetro i SIC e ZPS sopra elencati, è sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e della d.g.r. n. 7/14106/2003.

Art. 16 - Rapporti con i Piani del Verde

I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti in Regione Lombardia ed in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti il bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

3. RELAZIONI CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

Art. 17 - Interventi di trasformazione d'uso di boschi - generalità

Le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate, le limitazioni e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale, giusto il comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008. II Piano delle Regole (PGT), in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare «rettifiche, precisazioni e miglioramenti» alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello sovraordinato a quella comunale.
Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31/2008 gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La richiesta di trasformazione del bosco dovrà essere supportata da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio eventualmente riportante anche gli interventi di compensazione, dal progetto definitivo dei lavori comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e degli interventi di compensazione e, se necessario, da apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali. La relazione dovrà essere redatta da dottori forestali o dottori agronomi.

La relazione forestale ed ambientale non è richiesta per le seguenti fattispecie:
- trasformazioni ai fini agricoli con superficie inferiore a 2000 mq;
- opere pubbliche con superficie inferiore a 1000 mq;
- viabilità agro-silvo-pastorale con superficie inferiore a 1000 mq;

- allacciamenti tecnologici e viari ad edifici esistenti con superficie inferiore a 250 mq;
- ampliamenti di pertinenze di edifici esistenti con superficie inferiore a 250 mq;

I progetti di interventi di compensazione dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Art. 18 - Tipologie di trasformazioni ammissibili

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

a) Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta;
b) Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
c) Trasformazioni speciali non cartografate.

Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di cui al successivo art.26.

Art. 19 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

Il PIF individua le aree a delimitazione esatta ove è ammessa la trasformazione anche a fini urbanistici in considerazione della qualità dei soprassuoli, indirizzando l'espansione urbanistica e il consumo di suolo forestale negli ambiti forestali di minor pregio.
Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PGT) e in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) individuate nella Tav.3 " Trasformazioni ammesse ".
Eventuali modifiche possono essere eseguite in base al paragrafo "4.7.2) Modifica alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta" della d.g.r.8/7728/2008.».
Nelle medesime aree è consentita la trasformazione anche a fini agricoli

Art. 20 – Ambiti di approfondimento

In fase di attuazione del PIF per la valutazione di previsioni urbanistiche consolidate o proposte le amministrazioni comunali possono produrre approfondimenti di maggiore dettaglio che comunque devono tenere conto della metodologia d'analisi adottata per la stesura del PIF.

Art. 21 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale comprendono gli interventi finalizzati al recupero delle superfici agricole e allo sviluppo dell'agricoltura di montagna, interventi per la valorizzazione paesaggistica dei luoghi, nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle qualità naturalistiche dei boschi e dell'incremento della biodiversità.

Le aree trasformabili a delimitazione areale sono individuate nella Tav.3 “Trasformazioni ammesse”,
Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini agricoli sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole, prevalentemente in ambiti montani, anche su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono. Tali aree, che debbono essere ricomprese dai PGT fra le aree agricole e normate a sensi del Titolo III della l.r.12/2005, potranno essere destinate allo svolgimento di attività agricole tradizionali e alla produzione di prodotti agroalimentari locali, di nicchia e a coltivazioni biologiche, essendo la trasformazione consentita al solo fine di migliorare la qualità e la tipologia delle produzioni agro-alimentari nonché le attività tradizionali dell’azienda e di incentivare il recupero di aree marginali dismesse di particolare interesse ambientale. «L’individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola, di cui alla Tav.3 “Trasformazioni ammesse”, non vincola ad autorizzare la trasformazione delle aree indicate
Ai fini del presente articolo non é considerata trasformazione ai fini agricoli la realizzazione di campi fotovoltaici.

Il PIF riconosce l’importanza dell’attività agricola di montagna sotto gli aspetti economico-sociali e della tradizione, nonché la riconosce quale elemento imprescindibile del paesaggio montano.
Le autorizzazioni per le trasformazioni ordinarie a finalità agricola sono rilasciate per le produzioni agro-alimentari, per il recupero di ambiti agricoli dismessi di interesse agronomico e ambientale, per coltivazioni agricole tradizionali e sperimentali, per ogni attività agricola compatibile con le condizioni stazionali e a seguito di puntuali valutazioni in ordine alla tipologia del soprassuolo forestale per quanto attiene alla struttura, alla forma di governo, alla tipologia forestale, alla destinazione selvicolturale assegnata dal PIF e ai caratteri stazionali.
Sulle superfici agricole così recuperate non potrà comunque essere concessa la realizzazione di volumi edilizi residenziali per almeno 20 anni. Nel caso in cui le trasformazioni di tipo areale siano esonerate totalmente o parzialmente dall’obbligo di interventi compensativi, sono subordinate all’impegno a non destinare a diversa finalità l’area trasformata per un periodo di 20 anni. Le trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici, o tramite interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco.
Le trasformazioni a finalità agricola non soggiacciono ad oneri di compensazione in considerazione del loro carattere migliorativo sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale per fini agricoli non sono consentite sulle tipologie forestali rare e, in particolare, sull’abieteto esalpico, sull’alneto di ontano nero di impluvio, sulle mughete, sul querceto a roverella dei substrati carbonatici, sull’alneto di ontano bianco, sul querceto primitivo di rovere su falda detritica.

Art. 21 Bis - Autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica in aree con trasformazione di tipo areale

Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzati all'esercizio dell'attività agricola, realizzati nei "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale, che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) sono relativi a boschi di neoformazione (ossia a boschi creatisi spontaneamente su terreni ex agricoli dopo il 1985);
b) non sono comprese in boschi con dissesti in base alle relative tavole di piano;
c) non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
d) sono esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi del successivo articolo 27;
e) non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica l'impegno, per un periodo minimo di 20 anni,

sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell'autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r.8/675/2005 e s.m.i.»;

Art. 21 ter – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale - Trasformazioni ordinarie a finalità naturalistica e paesistica

Nelle aree a trasformazione ordinaria a delimitazione areale identificate nella Tav.3 "Trasformazioni ammesse" sono ammesse anche le trasformazioni a finalità naturalistica paesaggistica.
Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (piani di gestione del SIC; progetti di miglioramento e di riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di gestione del verde; ecc.) o per migliorare, sotto il profilo paesaggistico, la percezione e il ruolo di siti di particolare interesse. Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, l'apertura di radure che migliorino la funzione ecotonale, l'apertura di varchi e spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e coni visivi, o quant'altro, non sottendono un diverso azzonamento urbanistico dei luoghi che mantengono l'originaria classificazione e disciplina normativa.

Art.22 Trasformazioni nel corridoio ecologico primario del Fiume Oglio

Gli interventi di trasformazione ordinaria, sia a delimitazione esatta che ad areale, ricadenti nell'ambito del corridoio ecologico primario del Fiume Oglio, come individuato dalla Rete Ecologica Provinciale del PTCP, dovranno prevedere interventi compensativi da realizzarsi all'interno del medesimo corridoio ecologico, finalizzati alla ricostruzione e

consolidamento del patrimonio di naturalità e biodiversità esistente, mediante impianti di fasce boscate, filari, boschetti, interventi di rinaturalizzazione polivalenti in grado di aumentare la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane.

Le domande di trasformazione dovranno essere corredate da apposita documentazione relativa allo studio della rete ecologica di dettaglio che illustri l'inserimento delle opere previste e la progettazione degli interventi compensativi che saranno commisurati in relazione alle superfici interessate da trasformazione e al rapporto di compensazione di cui all'art.26.

Non sono consentiti interventi di trasformazione del bosco che non prevedono la disponibilità delle aree per la collocazione degli interventi compensativi.

Gli interventi compensativi potranno essere collocati anche in comuni diversi dall'ambito di trasformazione, e saranno concordati con la Comunità, scelti in applicazione allo studio di rete ecologica comunale o proposti dai titolari della richiesta di trasformazione del bosco, quali: imboschimenti mirati alla ricostituzione di corridoi ecologici, ecosistemi filtro, fasce di mascheramento di siti artigiani/industriali, fasce tampone al margine della viabilità primaria, fasce alberate lungo le piste ciclabili, green ways, fasce di protezione delle aree residenziali, aree pregiate per la biodiversità, recupero di aree degradate (discariche abusive, cave abbandonate e cantieri), ecc.

Nell'ambito del corridoio ecologico primario del Fiume Oglio, come individuato dalla Rete Ecologica Provinciale del PTCP, non sono trasformabili le superfici a bosco lungo il fiume entro una distanza di 50 m dal corso d'acqua, ad eccezione delle opere di cui ai punti a) e) f) g) h) i) del successivo art. 23.

art. 23 – Trasformazioni speciali

Le aree suscettibili di trasformazione a fini speciali non sono rappresentate su carta in quanto non definibili all'attualità e, generalmente, di distribuzione e dimensione non compatibile con la scala di rappresentazione cartografica del PIF.

Nel novero delle "Trasformazioni speciali" sono comprese le trasformazioni finalizzate a realizzare:

a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
b) viabilità poderale o interpoderale;
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
e) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
f) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera),
g) opere di approvvigionamento idrico o derivazioni d'acqua, purché non a fini idroelettrici;
h) opere pubbliche;

i) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
j) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.)
k) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
l) discariche previste in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
m) piccole trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 2.000 mq.»
n) ricostruzione di ruderi purché il sedime delle murature originarie sia chiaramente riconoscibile sul terreno.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione selvicolturale, pendenza ed esposizione).

Art. 24 – Boschi non trasformabili

Gli interventi di trasformazione del bosco , di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008, non sono consentiti: nei boschi non trasformabili individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 3 "Trasformazioni ammesse" , ricadono nelle seguenti limiti alla trasformazione:

codice	LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE	Superficie (ha)
2	Boschi di protezione	3898,8942
3	Vincolo paesaggistico	177,7901
4	Riserve naturali	535,4002
5	Ambito del Corridoio ecologico del fiume Oglio della CM	259,5550
6	Tipologie Rare (Mughete)	66,7691
7	Boschi da seme	236,1589
	Totale boschi non trasformabili	5.174,5675

Nei boschi classificati come "non trasformabili" possono essere realizzate esclusivamente le trasformazioni indicate all'art. 23 nell'elenco delle "trasformazioni speciali".
Si rimanda all'art. 21 l'ulteriore approfondimento inerente le tipologie forestali non trasformabili.

Art. 25 – Limiti quantitativi alla trasformazione del bosco

Nel periodo di validità del PIF non sono consentite trasformazioni del bosco oltre il limite complessivo del 1% della superficie forestale attualmente oggetto di PIF.

Art. 26 – Interventi compensativi

Ai sensi dell'art.43 comma 3 della L.r.31/2008 le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, la realizzazione di interventi compensativi.
Coerentemente con le disposizioni del medesimo comma, per interventi compensativi si intendono gli interventi di riequilibrio e salvaguardia idrogeologica che prevedono opere di carattere selvicolturale e di manutenzione territoriale con l'impiego di tecniche a basso impatto.
La superficie dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione è definita ai sensi della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.
Secondo le previsioni del presente Piano tali interventi dovranno essere realizzati entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione salvo prescrizioni diverse rilasciate dall'Autorità Forestale in base alla tipologia dell'intervento.
Possono essere eseguiti, come interventi compensativi, esclusivamente i seguenti interventi:

a) le migliorie e le cure colturali ai boschi previste dai piani d'assestamento (eccezion fatta per i castagneti da frutto e le utilizzazioni, che non sono ammissibili essendo attività produttive);
b) le migliorie e le cure colturali ai boschi previste dai "modelli selvicolturali" (eccezion fatta per i castagneti da frutto e le utilizzazioni, che non sono ammissibili essendo attività produttive), preferibilmente su proprietà pubblica o di ONLUS;
c) gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP);
d) gli interventi di prevenzione e di sistemazione dei dissesti indicati nelle apposite tavole del PIF;
e) i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
f) la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.
g) la realizzazione e manutenzione di sentieri e attrezzature per la fruizione turistica;
h) la riqualificazione ambientale di aree boscate anche mediante asportazione di rifiuti.
i) Interventi compensativi da realizzarsi all'interno corridoio ecologico del Fiume Oglio come definito dal PTCP, finalizzati alla ricostruzione e consolidamento del patrimonio di naturalità e biodiversità esistente.

Art. 27 – Rapporto di compensazione

Per ogni mq di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 4, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 675 del 21 settembre 2005 e s.m.i. . Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell'area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione è prestabilita sulla base del risultato delle analisi territoriali contenute nel piano.

A prescindere delle tipologie forestali e dalle funzioni prevalenti delle superfici boscate, il rapporto di compensazione è pari a 1:1, con le seguenti eccezioni:

1. Edilizia residenziale purché non prima casa o turistica/ricettiva: rapporto 1:2;
2. Derivazioni idroelettriche purché non realizzate da Enti pubblici o Società a capitale in maggioranza pubblico: rapporto 1:3.

Gli oneri di compensazione verranno maggiorati in funzione della tipologia forestale trasformata in base alla seguente tabella:

INDICE COMPENSAZIONE	1	2	3	4
Tipologia forestale	protettiva	naturalistica	multifunzionale	produttiva
Abieteto dei substrati carbonatici	1	1,5	1	1
Abieteto dei substrati silicatici tipico	1	1,5	1	1
Abieteto dei suoli mesici	1	1,5	1	1
Abieteto esalpico	1	1,5	1	1
Aceri-Frassineto tipico	1	1,5	1	1
Aceri-Frassineto con ontano bianco	1	1,5	1	1
Aceri-Frassineto con ostria	1	1,5	1	1
Aceri-Tiglieto	1	1,5	1	1
Alneto di ontano nero d'impluvio	1	1,5	1	1
Alneto di ontano verde	2	2,5	2	2
Betuleto secondario	2	2,5	2	2
Bosco non classificato	1	1,5	1	1
Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici	1,2	1,5	1,2	1,2
Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici	1,2	1,5	1,2	1,2
Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici	1,2	1,5	1,2	1,2
Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesici	1,2	1,5	1,2	1,2
Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici	1,2	1,5	1,2	1,2
Castagneto dei substrati silicatici dei suoli xerici	1,2	1,5	1,2	1,2
Castagneto di falda detritica	1,2	1,5	1,2	1,2
Corileto	1	1	1	1
Faggeta altimontana dei substrati carbonatici	2	2,5	2	2

INDICE COMPENSAZIONE	1	2	3	4
Tipologia forestale	protettiva	naturalistica	multifunzionale	produttiva
Faggeta altimontana dei substrati silicatici	2	2,5	2	2
Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici	2	2,5	2	2
Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica	2	2,5	2	2
Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici	2	2,5	2	2
Faggeta primitiva	3	3,5	3	3
Faggeta submontana dei substrati carbonatici	2	2,5	2	2
Faggeta submontana dei substrati silicatici	2	2,5	2	2
Formazioni caotiche altimontane e subalpine	1	1,5	1	1
Formazioni caotiche montane	1	1,5	1	1
Formazioni caotiche submontane	1	1,5	1	1
Formazioni ripariali	2	2,5	2	2
Impianto artificiale di conifere	1	1	1	1
Lariceto in successione con pecceta	1,2	1,5	1,2	1,2
Lariceto primitivo	2	2,5	2	2
Lariceto tipico	1,2	1,5	1,2	1,2
Mugheta microterma dei substrati carbonatici	3	3,5	3	3
Mugheta microterma dei substrati silicatici	3	3,5	3	3
Neoformazione	1	1	1	1
Orno-Ostrieto tipico e primitivo	1:1	1:1	1:1	1:1
Pecceta altimontana dei substrati carbonatici	1,2	1,5	1,2	1,2
Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici	1,2	1,5	1,2	1,2
Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli xerici	1,2	1,5	1,2	1,2
Pecceta azonale su alluvioni	2	2,5	2	2
Pecceta di sostituzione e pecceta secondaria	1	1	1	1
Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici	1,2	1,5	1,2	1,2
Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli xerici	1,2	1,5	1,2	1,2
Piceo-Faggeto dei substrati carbonatici	1,2	1,5	1,2	1,2
Piceo-Faggeto dei substrati silicatici	1,2	1,5	1,2	1,2
Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici	1,2	1,5	1,2	1,2
Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici montana	1,2	1,5	1,2	1,2
Pineta di pino silvestre primitiva di falda detritica	1,2	1,5	1,2	1,2
Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici	2	2,5	2	2
Querceto di rovere dei substrati silicatici sei suoli mesici	2	2,5	2	2
Querceto di roverella dei substrati carbonatici	1,2	1,5	1,2	1,2
Querceto primitivo di rovere su falda detritica	2	2,5	2	2
Robinieto misto	1	1	1	1

La Tavola 7 “Rapporti di compensazione” illustra la distribuzione dell’indice di compensazione..

Il rapporto di compensazione da applicare negli interventi di trasformazione è definito sia in relazione alla tipologia delle opere da realizzare che dal valore del bosco, tiene conto dei due indici fino a un massimo di 1:4, secondo la seguente tabella:

Definizione del rapporto di compensazione		
tipologia dei lavori previsti	Indice di compensazione (tipologia e destinazione del bosco)	rapporto di compensazione da applicare
1:1	1	**1 : 1**
	1,2	**1 : 1,2**
	1,5	**1 : 1,5**
	2	**1 : 2**
	2,5	**1 : 2,5**
	3	**1 : 3**
	3,5	**1 : 3,5**
1:2	1	**1 : 2**
	1,2	**1 : 2,4**
	1,5	**1 : 3**
	2	**1 : 4**
	2,5	**1 : 4**
	3	**1 : 4**
	3,5	**1 : 4**
1:3	1	**1 : 3**
	1,2	**1 : 3,6**
	1,5	**1 : 4**
	2	**1 : 4**
	2,5	**1 : 4**
	3	**1 : 4**
	3,5	**1 : 4**

Art. 28 – Trasformazioni senza obbligo di compensazioni

Non sono soggetti ad oneri di compensazioni gli interventi di trasformazione, regolarmente autorizzati dall'ente forestale, finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai P.A.F. e dal piano VASP;
b) prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico nonché difesa attiva e passiva dalle valanghe, eseguite ove possibile con tecniche di bioingegneria forestale o ingegneria naturalistica;
c) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno secondo la filosofia del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;
d) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
e) interventi di miglioramento forestale come definiti nel PIF o dai PAF;

f) manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;
g) opere di difesa contro gli incendi boschivi previste in piani e strumenti di gestione dedicati (piazzole di atterraggio elicotteri, vasche antincendio, acquedotti antincendio, viali tagliafuoco, ecc.) e rispettose delle prescrizioni tecniche dell'apposito piano regionale anti incendio boschivo;
h) recupero di aree prative o pascolive finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica, solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale a finalità naturalistico-paesaggistica oppure se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese i siti natura 2000), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati;
i) interventi di conservazione o ripristino di viste o percorsi panoramici, solo nei boschi trasformabili a delimitazione areale a finalità naturalistico paesaggistica oppure se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese i siti natura 2000), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia), in tutti i casi purché approvati;
j) interventi di trasformazione a basso impatto ambientale, finalizzati al ripristino dell'agricoltura di montagna es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni biologiche vite, frutteti interventi di pubblica utilità.
k) realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali e aree di sosta previste per la funzione ricreativa del bosco;

Art. 29 – Aree da destinare a interventi compensativi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua quali ambiti prioritari all'interno dei quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco quelli individuati nei piani delle migliorie dei P.A.F., oltre agli interventi di riqualificazione ambientale del corridoio ecologico del Fiume Oglio come indicato nel PTCP della Provincia di Brescia.

Art. 30 – Albo delle opportunità di compensazione

Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi la Comunità Montana può redigere l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati e delle amministrazioni comunali interessate alla realizzazione di interventi compatibili con le finalità di cui al precedente articoli.

Spetta alla Comunità Montana definire i criteri di priorità da assegnare alle differenti opere, anche sulla base delle altre iniziative e finanziamenti presenti su territorio amministrativo di competenza.

Art. 31 – Monetizzazione degli interventi compensativi

L'Ente Forestale può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera. La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

Art. 32 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'Appendice 3 della d.g.r. 21 settembre 2005 n. 675.

Art. 33 – Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

a) le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
b) le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente indicate nel capitolo "Azioni di piano" in osservanza delle indicazioni contenute nei "modelli selvicolturali";
c) di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto indicati nelle tavole di piano;
d) gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP) o indicate nelle Tavole delle infrastrutture di servizio;
e) i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
f) la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque
g) di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
h) di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
i) di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
j) di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale
k) la realizzazione e manutenzione di sentieri e attrezzature per la fruizione turistica;
l) la riqualificazione ambientale di aree boscate mediante asportazione di rifiuti.;
m) interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica del corridoio ecologico del Fiume Oglio, finalizzati alla ricostruzione e consolidamento del patrimonio di naturalità e biodiversità esistente

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

a) gli interventi di utilizzazione forestale;
b) gli imboschimenti, fatti salvi i casi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da eventi meteorici o incendi, ricostituzioni di corridoi ecologici e consolidamento della rete ecologica;
c) gli impianti di arboricoltura da legno;
d) gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

4. DEROGHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2007

Art. 34 – Disposizioni generali sulle attività selvicolturali

Visto l'art. 50, comma 6, della l.r. 31/2008, che prevede che i Piani d'indirizzo forestale possano stabilire deroghe alle Norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta Regionale, con il presente articolo si apportano le deroghe al Regolamento Regionale 20 Luglio 2007 n. 5 e s.m.i:

art. 20 (Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)

Dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente comma 4 quater:
"4 quater) Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione degli indirizzi selvicolturali e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:
a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;
d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco."

Art. 35 Attività tradizionali

La Comunità Montana può autorizzare particolari attività silvicole tradizionali quali:

- Resinazione di conifere;
- Raccolta di gemme di pino mugo.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda correlata di relazione che illustri la superficie interessata, sintesi dell'attività proposta, limiti temporali ed eventuali interventi di ripristino.